



FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



Nel proc. N. 1/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Nella seguente composizione collegiale

Avv. Fabio Iudica – Presidente

Avv. Mariasole Mascia – Consigliere Relatore

Avv. Alessandro Narciso – Consigliere

ritenuta la causa matura per la decisione, e, per l'effetto, ritenuta non necessaria l'escussione degli ulteriori due testi, a scioglimento della propria riserva, assunta in data 10 ottobre 2019, ha emesso la seguente

DECISIONE

nei confronti di **Lorenzo Del Gaudio**, atleta, **Tessera n. 268016**.

In data 15 maggio 2019, prot. N. 55, il Presidente FIKBMS, signor Donato Milano, ha comunicato alla Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Iacopo Destri, che, nel corso del Campionato Italiano Assoluto, svoltosi a Rimini il 4 maggio 2019, il signor Lorenzo Del Gaudio, tesserato nella categoria "Atleta" con tessera n. 268016 e Vice-Presidente presso l'Affiliata A.S.D. DYNAMITE TEAM ("Affiliata"), aveva tenuto alcune condotte censurabili ai sensi della normativa federale.

In particolare, secondo la Procura Federale, in occasione del Campionato Italiano Assoluto, svoltosi a Rimini il 4 maggio 2019, il signor Lorenzo Del Gaudio, durante il primo incontro di qualificazione per la disciplina kick Light Cat. 69 Kg disputato contro l'atleta Omar Macagno, dopo il segnale di "break" (rectius "stop") da parte dell'arbitro, avrebbe senza alcuna ragione sferrato un calcio circolare al viso dell'avversario, mentre questi si trovava fermo, con le mani basse e rivolto verso l'arbitro centrale.

Inoltre, a seguito dell'immediata manifestazione di rabbia da parte del pubblico per l'azione commessa, il signor Del Gaudio avrebbe reagito con gesti di stizza, volgari ed offensivi, alimentando il clima di tensione e costringendo l'arbitro a interrompere la gara e a squalificare l'atleta che, infatti, al termine della competizione non si recava a ritirare il premio.





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



2

Conclusasi la manifestazione, il signor Del Gaudio avrebbe poi continuato ad alimentare la tensione, pubblicando immagini provocatorie sui propri canali social.

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura Federale ha allegato file video dell'accaduto, referto medico dell'atleta Omar Macagno e post pubblicato su Instagram dall'incolpato.

Con lettera del 12 giugno 2019, la Procura Federale ha comunicato al signor Del Gaudio di aver iscritto la notizia di illecito sportivo a suo carico per violazione degli artt. 9.1, 9.2 e 12.1 dello Statuto, degli artt. 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento del CONI e degli artt. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia sportiva FIKBMS, invitando l'atleta a far pervenire le proprie deduzioni difensive nel termine di sette giorni, come previsto dal Regolamento di Giustizia.

Con lettera del 27 giugno 2019, l'incolpato ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, ammettendo di aver posto in essere le condotte contestate e fornendo le seguenti giustificazioni.

Con riferimento al calcio sul volto dell'avversario, il signor Del Gaudio ha spiegato di aver agito spinto dall'alto livello di adrenalina maturata nel corso della gara e di aver sferrato il colpo a seguito dell'invito dell'arbitro a riprendere il combattimento, senza rendersi conto del fatto che l'avversario fosse distratto e senza alcuna intenzione di ferirlo.

L'incolpato ha altresì precisato che, a seguito dell'accaduto, era stato spintonato e aggredito verbalmente con insulti e minacce dal signor Frank Kapaj, secondo della A.S.D. Boxe Cuneo (e non dal coach dell'atleta Macagno), nei cui confronti aveva sporto denuncia – querela.

Con riguardo, invece, alle pubblicazioni sui social, lo stesso ha ammesso di aver pubblicato il post al fine di sfogare la tensione accumulata durante la gara, precisando tuttavia di aver immediatamente provveduto a rimuoverlo e a chiedere scusa pubblicamente.

Nella propria memoria difensiva, l'incolpato ha riferito altresì di aver subito provveduto a sincerarsi delle condizioni di salute dell'avversario e a chiarirsi con lo stesso sull'accaduto.

Esaminata la memoria difensiva del signor Del Gaudio, la Procura Federale ha ritenuto comunque di procedere nei confronti del medesimo con atto di deferimento del 24 luglio 2019 avanti a codesto Tribunale, proponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- confisca del premio ricevuto alla manifestazione e revoca del titolo ai sensi degli artt. 23 e 25 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS;





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



3

- sospensione da qualsiasi attività per il periodo di 90 giorni ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS;
- divieto di rappresentare l'Affiliata in tutti gli organismi e alle manifestazioni federali per un periodo di 90 giorni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS;
- sanzione pecuniaria pari ad € 200,00 ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS.

Inoltre, contestualmente ha chiesto la fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare *ex art.* 72 e ss. del Regolamento di Giustizia vigente.

In data 12 settembre 2019, il Tribunale ha emesso decreto di fissazione di udienza per il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 15.00, che è stato regolarmente notificato a tutte le parti coinvolte.

Con atto di intervento del terzo *ex art.* 79 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS, depositato in data 3 ottobre 2019, il signor Omar Macagno, nella qualità di atleta tesserato FIKBMS, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Cianci del Foro di Cuneo, ha chiesto di essere ammesso ad intervenire quale parte nel procedimento n. 1/2019 pendente nei confronti del signor Lorenzo Del Gaudio, nonché di essere udito in Camera di Consiglio e di essere ammesso all'escussione dei testi e alla discussione finale *ex art.* 80 Regolamento di Giustizia Sportiva FIKBMS per il tramite del proprio difensore.

Successivamente, con istanza del 7 ottobre 2019, la Procura Federale, a seguito di contatti intercorsi con l'incolpato, ha formalmente richiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 73 Regolamento di Giustizia Sportiva, l'applicazione consensuale delle seguenti sanzioni:

- sospensione dell'incolpato da qualsiasi attività per il periodo di 30 (trenta) giorni *ex art.* 24 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- sanzione pecuniaria di € 200,00 *ex art.* 22 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- confisca del premio ricevuto alla manifestazione *ex art.* 23 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- revoca del titolo *ex art.* 25 Regolamento di Giustizia Sportiva.





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



All'udienza del 10 ottobre 2019, sentiti la difesa del terzo interveniente e il Procuratore Federale, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato, con separato provvedimento, letto in udienza, l'inammissibilità dell'intervento dell'atleta Omar Macagno, non ritenendo dimostrata la sussistenza in capo allo stesso di un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento sportivo federale.

Il Tribunale ha, quindi, proceduto ad espletare l'istruttoria, mediante escussione dei testi indicati da questo Tribunale e comparsi personalmente e, segnatamente, dell'atleta Macagno Omar, nonché dei signori Matteo Perini e Giuseppe Eliseo, rispettivamente arbitro centrale e arbitro di sedia del combattimento da cui ha preso avvio il presente procedimento disciplinare.

Sentito personalmente il signor Lorenzo Del Gaudio, il Procuratore Federale ha formulato le proprie conclusioni, rinunciando al capo di incolpazione avente ad oggetto la condotta relativa al presunto calcio circolare e insistendo per l'applicazione delle sanzioni già richieste nell'istanza ex art. 73 Regolamento di Giustizia Sportiva.

L'incolpato Lorenzo Del Gaudio ha aderito alle conclusioni formulate dal Procuratore Federale.

Il Tribunale, sentite le conclusioni delle parti e dovendo ancora procedere all'escussione di due testimoni, si è riservato.

* * * * *

Il Tribunale, all'esito dell'udienza e a scioglimento della riserva assunta, espone i seguenti

Motivi della decisione

I fatti di cui al procedimento sono stati confermati dal signor Del Gaudio che, tanto nella propria memoria difensiva quanto in sede di audizione personale, ha ammesso di aver sferrato il calcio sul volto dell'avversario, precisando tuttavia di aver agito in maniera regolare, non ritenendo esservi stata alcuna interruzione del combattimento da parte dell'arbitro, e di non essersi accordato dello stato di distrazione dell'avversario.

Anche i testi Perini ed Eliseo, nel confermare il contenuto della ricostruzione dei fatti già trasmessa per iscritto al Presidente della Federazione – e acquisita al presente fascicolo nel corso dell'udienza





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



– hanno dichiarato che la condotta tenuta dal signor Del Gaudio durante il combattimento fosse da ritenersi regolare, posto che il combattimento non era stato interrotto e che il calcio circolare, benché sferrato con una forza adeguata alla disciplina di light contact, avesse determinato il KO l'avversario a causa dello stato di disattenzione del signor Macagno che, in quel momento, si era rivolto verso l'arbitro per capire se avesse pronunciato ordine di “stop” o di “break”.

Con riferimento alle successive condotte dell'incolpato, che avrebbe pubblicato sul proprio account Instagram un post provocatorio e contenente gesti volgari con l'intento di alimentare nuovamente il clima di tensione creatosi a seguito dell'evento, il signor Del Gaudio ha riconosciuto la propria responsabilità, dichiarandosi dispiaciuto sia per i gesti volgari sia per aver colpito l'avversario.

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Procuratore Federale e il signor Lorenzo Del Gaudio hanno, quindi, formulato conclusioni congiunte, chiedendo, da un lato, l'espunzione dai capi di imputazione di quello avente ad oggetto la condotta relativa al calcio circolare e l'applicazione delle sanzioni già indicate nella proposta di applicazione consensuale ex art. dell'art. 73 Regolamento di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale, preso atto delle conclusioni formulate congiuntamente dalla Procura Federale e dall'incolpato Lorenzo Del Gaudio e ritenendo che le stesse vadano senz'altro accolte, in quanto ritenute congrue ed adeguate alla violazione contestata.

APPLICA

al signor **Lorenzo Del Gaudio (Tessera n. 268016)** le seguenti sanzioni:

- 1) **sospensione** dell'incolpato da qualsiasi attività per il periodo di **30 (trenta) giorni** ex art. 24 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- 2) **sanzione pecuniaria** di € **200,00** (duecento/00) ex art. 22 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- 3) **confisca del premio** ricevuto alla manifestazione ex art. 23 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- 4) **revoca del titolo** ex art. 25 Regolamento di Giustizia Sportiva.





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



Manda alla Procura Federale per le opportune valutazioni in merito al comportamento del Signor **Frank Kapaj** (Tessera n. 327735) della A.S.D. Boxe Cuneo, per i fatti riferiti dal deferito e oggetto di denuncia-querela.

Così deciso in Monza, il 15 ottobre 2019

Avv. *Fabio Iudica* - Presidente

Avv. *Mariasole Mascia* - Consigliere Relatore

Avv. *Alessandro Nanciso* - Consigliere

